

Cessione di azienda nei gruppi societari aspetti fiscali e di bilancio

Caso dell'aliquota ordinaria. Caso dell'imposta sostitutiva.

Giuseppe Rebecca – Dottore commercialista in Vicenza, partner Synergia Consulting Group

Caso dell'aliquota ordinaria

Nell'ambito di un progetto di ristrutturazione societaria, una operazione di cessione di azienda, fra società di un gruppo in utile con successiva liquidazione della società "vuota", oppure con cessione della società all'esterno del gruppo stesso, comporta la possibilità di spendere tutto l'avviamento considerato, contraendo così gli utili e risparmiando le corrispondenti imposte dirette.

L'avviamento, peraltro, sempre esisterebbe, seppure in modo non espresso.

L'operazione si pone in contrapposizione con altre possibili soluzioni (fusione e/o scissione) che, come già dimostrato (vedi analisi n. 1), sono meno convenienti.¹

Si dà qui sempre per scontato che l'operazione risponda a valide ragioni economiche. Ovviamente si dovrà valutare caso per caso se esistono o meno tali valide ragioni economiche, ai fini dell'applicabilità della nor-

ma sull'elusione (art. 37 bis DPR 600/1973). Unica prerogativa è che si tratti di società in utile e che, alla fine, la società cedente l'azienda venga liquidata o ceduta a terzi.

Esemplificazione

la società A ha acquistato la società B, del valore contabile di 300, per 1000; la partecipazione è iscritta al costo.

I dati:

Società A		
Stato patrimoniale		
Partecipazione (B)	1.000	Capitale sociale, riserve e passività <u>3.000</u>
Altre attività	<u>2.000</u>	
Totale attività	<u><u>3.000</u></u>	
Società B		
Stato patrimoniale		
Attività	300	Capitale sociale, e riserve 300

¹ Si veda, dello stesso autore, l'articolo "Fusione o cessione di azienda infragruppo", in *CFC* 12/01, pag. 1174

La società B cede la propria azienda per 1.000 alla società A ed assoggetta la plusvalenza di 700 all'imposta IRPEG normale (l'IRAP è esclusa per legge)².

Dopo la cessione, i dati sono i seguenti (si prescinde da eventuali problematiche finanziarie come pure, semplificando, si è ipotizzata l'assenza di passività per l'azienda acquisita, l'assenza di beni ammortizzabili, l'imputazione della totalità della differenza alla voce avviamento, la coincidenza della base imponibile IRAP con l'imponibile IRPEG e l'inesistenza di effetti VISCO/DIT).

Società A Stato patrimoniale (subito dopo l'acquisizione dell'azienda e prima delle necessarie immediate modifiche)	
Partecipazione (B)	1.000
Beni azienda B ³	300
Avviamento B	700
Altre attività	<u>2.000</u>
Totale attività	<u>4.000</u>
Capitale sociale, riserve e passività	3.000
Debiti verso B	<u>1.000</u>
Totale	<u>4.000</u>

Società B Stato patrimoniale (subito dopo cessione azienda)	
Crediti (A)	<u>1.000</u>
Capitale sociale, riserve e passività	300
Componenti positivi cessione azienda	1.000 700
Totale	<u>1.000</u>

A fine esercizio, ipotizzando il pagamento dell'azienda acquisita, i dati si presentano come segue:

Società B

Società B Stato patrimoniale esercizio x	
Banca	<u>1.000</u>
Capitale sociale, e riserve	300
Debiti tributari (700 x 36%)	250
Utile dell'esercizio	<u>448</u>
Totale	<u>1.000</u>

Società B Conto economico esercizio x	
Imposte e tasse (700 x 36%)	252
Utile dell'esercizio	<u>448</u>
Totale a pareggio	<u>700</u>
Canestro A	700 x 36% = 252
Canestro B	/
Totale canestri	<u>252</u>

Società A

A fine esercizio la società A deve svalutare il valore della partecipata B, iscritta al costo, tenuto conto che il patrimonio ora è solo monetario, tale quindi da non più giustificare una valutazione superiore al contabile.

La svalutazione civilistica è di 252 (il netto contabile della società B è ora di 748; costo partecipazione 1.000 – netto contabile 748 = 252).

Si tratta di una svalutazione non fiscalmente ammessa, non essendo intervenuta alcuna variazione del patrimonio netto tale da poterla giustificare, sotto l'aspetto tributario.

² Per aziende possedute da almeno 3 anni, le opzioni possibili sono 3, e precisamente:

- tassazione ordinaria della plusvalenza, esclusa comunque l'IRAP (art. 11 comma 3 D. Lgs. 446/97);

- tassazione rateizzata in non più di 5 esercizi (quote uguali di plusvalenza, sempre esclusa l'IRAP);

- tassazione con imposta sostitutiva del 19%

Nel caso concreto si è scelta la via a prima vista più onerosa, assoggettata inizialmente all'imposizione ordinaria (IRPEG 36%).

Il caso dell'aliquota del 19% di imposta sostitutiva sarà analizzato in altro studio

³ Per semplicità, come detto, non si sono considerati beni ammortizzabili, e tutto il plusvalore è considerato avviamento.

Si supponga inoltre l'esistenza di un reddito derivante da altre attività pari a 600 (sempre con l'ipotesi che l'imponibile IRAP sia coincidente a quello IRPEG, per semplicità).

Questi i dati:

Società A			
Conto economico esercizio x			
Svalutazione partecipazione B	252	Utile ordinario attività	<u>600</u>
Quota ammortamento avviamento (700 x 1/10)	70		
Imposte e tasse (600 - 70 = 530 x 40,25%)	213		
Utile dell'esercizio	<u>65</u>		
Totale dare	<u>600</u>	Totale avere	<u>600</u>

Canestro A (530 x 36%)	191
Canestro B	<u>0</u>
Totale canestri	<u>191</u>

Società A			
Stato patrimoniale esercizio x			
Partecipazione B (1.000 - 252)	748	Capitale sociale, e riserve	3.000
Beni azienda B ⁴	300	Debiti verso banche	1.000 ⁵
Aviamento B (700 - 70)	630	Debiti tributari	<u>213</u>
Altre attività	2.000		4.213
Delta attivo del periodo	<u>600</u>	Utile dell'esercizio	65
Totale attività	<u>4.278</u>	Totale passività	<u>4.278</u>

Nell'esercizio successivo (x+1) la partecipata B può distribuire alla società A tut-

to il suo dividendo (per semplicità non si conteggiano accantonamenti a riserva). La società B può allora distribuire 448, attribuendo un credito d'imposta per 252.

Dopo la distribuzione, le situazioni sono le seguenti:

Società B			
Stato patrimoniale esercizio x + 1			
Banca (1.000 - 448 - 252) ⁶	300	Capitale sociale	300

La società A, a fine esercizio, dovrà svalutare ulteriormente la partecipazione (si sono ipotizzati altri redditi per 1.000, sempre con imponibile IRPEG pari, per semplicità, all'imponibile IRAP; la svalutazione, per i motivi più sopra indicati, è sempre non ammessa fiscalmente).

Società A			
Conto economico esercizio x + 1			
Svalutazione partecipazione B	448	Utile ordinaria attività	1.000
Ammortamento avviamento (II quota)	70	Dividendi	448
Imposte e tasse (1.000 + 448 ⁷ + 252 - 70 = 1.630,		credito d'imposta	252
così ripartito:	213		
448 + 252 = 700 ⁸ x 36% =	252		
1.000 - 70 = 930 ⁹ x 40,25% =	374		
1.630	1.144		
Utile dell'esercizio	<u>556</u>		
Totale dare	<u>1.700</u>	Totale avere	<u>1.700</u>

⁴ Per semplicità, non si sono considerati beni ammortizzabili

⁵ Ipotizzato l'acquisto dell'azienda con utilizzo del credito bancario

⁶ 1.000 è il prezzo della cessione di azienda; 448 è l'utile distribuito; 252 sono le imposte pagate

⁷ Dividendi

⁸ Reddito soggetto solo all'IRPEG 36%, e non all'IRAP

⁹ Altri redditi, soggetti anche all'IRAP (e quindi, complessivamente, aliquota del 40,25%). Per semplicità, come già indicato, si è ipotizzato l'imponibile IRAP coincidente con l'imponibile IRPEG.

FISCALITÀ D'IMPRESA

Società A			
Stato patrimoniale x + 1			
Delta attivo del periodo	1.000	Capitale sociale e debiti	3.000
Cassa (dividendi)	448	Debiti verso banche ¹⁰	1.213
Partecipazione (B)	300	Utili es. precedente	65
Beni azienda B	300	Debiti per imposte ¹¹	626
Aviamento (700 - 70 - 70)	560		4.904
Altre attività	2.000	Utile esercizio	556
Delta es. prec.	600		
Crediti di imposta	252		
Totale attività	5.460	Totale passività	5.460

Canestro A 587 (1.700 - 70 = 1.630 imponibile IRPEG x 36% = 587)

Canestro B /
Totale canestri 587

Negli esercizi successivi, poi, ci saranno sempre le ulteriori quote di ammortamento dell'avviamento (700-70-70=560x40,25% = 225 di recupero fiscale, in presenza di altri maggiori redditi).

A questo punto, cedendo o liquidando la società B, si avrà anche il beneficio del riconoscimento fiscale della svalutazione, fino a questo momento invece fiscalmente non riconosciuta, di 700 (252 + 448).

Il beneficio che la società avrà in futuro è pari a 252 di imposte recuperate (700x36%). In definitiva, queste le imposte pagate dalla società nell'ipotesi di altri redditi, al di là della cessione di azienda, di 600 l'esercizio x e di 1.000 l'esercizio x+1.

Esercizio	Altri redditi società A	IRPEG		IRAP		Totale imposte			Società A		Società B	
		Società A	Società B	Società A	Società B	Società A	Società B	Generale (A + B)	Canestro A	Utile	Canestro A	Dividendo
Anno x	600	191	252	22	/	213	252	465	191	65	252	448
Anno x+1	1000	587	/	39	/		/		587	556	-252	-448
Credito di imposta		-252				374		374				
Imposta pagata anni x e x+1		526	252	61	/	587	252	839				
Totali									778	621	/	/
Recupero imposte anni successivi:												
- per avviamento		-202		-23		-225		-225				
- per riconoscimento fiscale svalutazione partecipazione B		-252				-252		-252				
Imposte effettive nette		72	252	38	/	110	252	362				

¹⁰ Si sono ipotizzate pagate le imposte dell'esercizio precedente pari a 213 oltre all'acquisto dell'azienda con una anticipazione bancaria

¹¹ Dal conto economico sopra indicato 252 + 374 = 626

Ipotizzando un imponibile (IRPEG e IRAP) di 2000 realizzato in tutti gli anni successivi, con aliquota costante, questa è la situazione, dopo aver ceduto la partecipazione B per 300.

Delta attivo		Capitale sociale, e debiti	
del periodo x	600		3.000
Delta attivo del periodo x+1	1.000	Utile esercizio x	65
Delta attivo periodo x+2 e succ		Utile esercizio x+1	556
Cassa (dividendi)	448	Debiti verso banche	1.213
Credito (cess. partecip. (B))	300	Debiti per imposte (x+1)	626
Beni azienda B	300	Debito per imposte esercizi x+2 e succ.	327
Altre attività	2.000	Utili esercizi successivi	1.113
Credit di imposta	252		
Totale attività	6.900		6.900

Ammortamento avviamento		Utile ordinario	
	560		2.000
Imposte:			
IRPEG ¹²	266		
IRAP ¹³	61		
	887		
Utile degli esercizi	1.113		
Totale a pareggio	300		

Quindi, con la cessione dell'azienda, alla fine gli utili netti realizzati ammontano a 1.734 (65+556+1113).

Senza la cessione dell'azienda, invece, la situazione sarebbe la seguente.

Partecipazione (B)	1.000	Capitale sociale, riserve e passività	3.000
Altre attività	2.000	Debiti tributari	1.449
Delta periodo x	600	(3.600 x 40,25%)	1.449
Delta periodo x + 1	1.000	Utile del periodo	2.151
Delta periodo x + n	2.000		
Totale attività	6.600		6.600

Attività	300	Capitale sociale, e riserve	300
----------	-----	-----------------------------	-----

Imposte e tasse	1.449	Utile globale dei periodi	3.600
Utile del periodo	2.151		
	3.600		

Con operazioni non eseguite, l'utile del periodo sarebbe stato pari a 2.151, quindi 417 in più (la differenza di 1 rispetto a 418 già considerato è dovuta ad arrotondamenti).

Analisi ai fini DIT

E' opportuno analizzare anche l'impatto DIT, sotto l'aspetto teorico.

Ricordiamo come la normativa DIT preveda esplicitamente il caso acquisizione di aziende.

L'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466 prevede che non abbiano effetto, ai fini della DIT, le variazioni in aumento del patrimonio "fino a concorrenza:

- ...
- del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa con-

¹² Conteggio imposte IRPEG: $2.000 - 560 - 700 = 740 \times 36\% = 266$

¹³ Conteggio imposte IRAP: $2.000 - 560 = 1.440 \times 4,25\% = 61$

trollata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico».

Al di là dell'uso atecnico, a nostro avviso, dell'espressione impresa in luogo di società, si deve trattare di aziende "già" appartenenti a società controllate.

Questo "già" a nostro avviso sta a significare che la neutralizzazione può riguardare solo incrementi di patrimonio successivi all'entrata della società nel gruppo.

La limitazione è riferita al corrispettivo sostenuto per l'acquisizione, e la previsione pare molto chiara.

Si osserva come, per banche e assicurazioni, la applicazione della normativa DIT sia stata differita all'anno 2000, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare. Non pare comunque che da ciò possa derivare un diverso trattamento alla fattispecie, anche se il problema non è ancora stato ben analizzato dalla dottrina.

A ben vedere, la norma ha carattere antielusivo, ed essendo sempre applicabile si suppone che l'elusione sia la caratteristica intrinseca dell'operazione. E' stata dettata al fine di evitare, giustamente, la possibile duplicazione del beneficio DIT.

Taluno ha osservato che, come nella fattispecie, se il plusvalore realizzato con la vendita dell'azienda è tutto distribuito, e se tale importo ha in parte concorso alla svalutazione della partecipazione, verrebbe meno lo stesso motivo ispirativo della norma, a questo punto inapplicabile, di fatto. La partecipata non può godere di alcun beneficio DIT; appare pertanto eccessivamente penalizzante, nel caso analizzato, annullare parte dell'incremento patrimoniale della società partecipante.

Sarebbe rispettata la lettera della norma, non certamente lo spirito, con la conseguente possibilità di sostenere la tesi dell'inapplicabilità al caso specifico, in un eventuale contenzioso tributario.

Breve commento

Nella ipotizzata esemplificazione di cessione di azienda infragruppo seguita da liquidazione delle società "contenitore" si sono pagate complessivamente imposte nette per 362.

Le sole imposte sul reddito derivante da altre attività per i primi due esercizi considerati (1.600) sarebbero state pari a 644 ($600 + 1.000 = 1.600 \times 40,25\% = 644$).

In definitiva, si è goduto di una riduzione complessiva netta di carico tributario di 282 (644-362). Il beneficio è dato dal riconoscimento del 40,25% sull'intero importo di 700 quantificato come avviamento ($700 \times 40,25\% = 282$). La società A si ritrova alla fine dell'esercizio x+1 con utili complessivi netti pari a 621 e con un canestro A di 778.

Negli esercizi successivi, al di là di altri risultati del periodo, la cessione dell'azienda comporta, per la società A, questi effetti sull'utile complessivo:

Residue quote	
di ammortamento avviamento	- 560
recupero fiscale relativo	
(minori imposte)	+ 225
parziale	- 335
recupero solo fiscale	
della svalutazione	
già considerata sotto	
l'aspetto civilistico	
(minori imposte)	+ 252
differenza	- 83

Effetti canestro A: /

In conclusione, alla fine avremmo, nell'ipotesi di liquidazione della società partecipata B:

utile complessivo	
periodo x e x+1 (65+556)	+ 621
risultati successivi	- 83
utili netti complessivi	+ 538

Canestro A 778

Nel caso di non effettuata operazione, l'utile effettivo realizzato, nell'esercizio x e $x + 1$, sarebbe stato di 956 (1.600 – 644) con canestro A per 576, imposte pagate per 644 e plusvalenze latenti sempre per 700.

La differenza tra gli utili netti (operazione si – operazione no) è di 418 (956-538), data dal netto di 700 (avviamento) detratte le imposte relative (700-282 = 418).

La conclusione è che l'operazione infragruppo di cessione di azienda, supponendo l'esistenza di altri redditi, consente di spendere tutto l'avviamento, recuperando le imposte (IRPEG + IRAP) su tale importo. Il gruppo prima paga le imposte, e poi le recupera.

Quindi, non è sicuramente da scartare, in quanto eccessivamente onerosa, l'ipotesi

di una eventuale acquisizione di azienda tramite l'acquisizione della società, ancorchè non sia evidenziato l'avviamento riconosciuto (o altre rilevanti plusvalenze).

C'è modo di recuperare le imposte, con cessioni infragruppo o all'esterno del gruppo stesso. L'importante, sempre, è che ci sia il rispetto del requisito delle valide ragioni economiche e, per il completo recupero delle imposte, che gli utili relativi ad altre attività siano capienti.

Analisi a confronto

Quanto detto si può sintetizzare come sotto indicato, confrontando una situazione normale con una situazione con cessione dell'azienda

	Imposte	Utile dell'esercizio	Canestro A	Note
1. Alla fine dell'esercizio $x+1$ (dopo due esercizi)				
a. Caso con cessione azienda aliquota normale (e liquidazione)	839	621	778	
b. Caso senza cessione	<u>644</u>	<u>956</u>	<u>576</u>	
Differenza al periodo $x + 1$	<u>195</u>	<u>- 335</u>	<u>202</u>	Cedendo l'azienda, alla fine dell'esercizio $x+1$, questa la situazione: 195 di imposte in più, 335 di utile di esercizio in meno, 202 di canestro A in più.
2. Esercizi successivi, caso cessione azienda	- 225	- 560		
	<u>- 252</u>	225		
		<u>252</u>		
Totale	<u>- 282</u>	<u>- 418</u>		Cedendo l'azienda, si pagano 282 di imposte in meno, alla fine, e si ha un utile di 418 in meno. (418 è dato da 700 (avviamento) - le imposte relative, 282; (700-282= 418)
1. 225 sono le imposte risparmiate sull'ammortamento successivo dell'avviamento (700-70-70 = 560x40,25% = 225)				
2. 252 sono le imposte risparmiate sul riconoscimento fiscale della svalutazione (700x36% = 252)				

Conclusioni

Se si cede l'azienda, all'interno del gruppo, si riesce in definitiva a spendere completamente l'avviamento. Con ciò si comprimono gli utili, e si pagano, conseguentemente, meno imposte.

Il plusvalore del bene ceduto è peraltro sempre presente, ancorché latente.

Si è così riusciti a spendere, nella fattispecie, un onere immateriale, con la conseguenza di aver ridotto il carico fiscale complessivo e, fatto invece forse non sempre apprezzato, di aver ridotto gli utili complessivi del periodo.

Caso dell'imposta sostitutiva

Nel paragrafo precedente intervento abbiamo analizzato la cessione di azienda nei gruppi societari con aliquota di imposta ordinaria.

Si è dimostrato come l'operazione consenta di spendere tutto l'avviamento, con conseguente riduzione degli utili netti e risparmio fiscale. Ciò ipotizzando un gruppo in utile e la successiva liquidazione o cessione a terzi della società che ha ceduto l'azienda.

Analizziamo ora i benefici, ancor più rilevanti, in caso di applicazione dell'aliquota agevolata del 19% (imposta sostitutiva).

Diamo qui sempre per scontato che l'operazione risponda a valide ragioni economiche. Ovviamente si dovrà valutare caso per caso se esistono o meno tali valide ragioni economiche, ai fini dell'applicabilità della norma sull'elusione (art. 37 bis DPR 600/1973).

Unica prerogativa è che si tratti di società in utile e che, alla fine, la società cedente l'azienda venga liquidata o ceduta a terzi.

Riportiamo la nostra esemplificazione:

Esemplificazione

La società A ha acquistato la società B, del valore contabile di 300, per 1000. La partecipazione è iscritta al costo.

Questi i dati:

Partecipazione (B)	1.000	Capitale sociale,	
Altre attività	2.000	riserve e passività	<u>3.000</u>
Totale attività	<u>3.000</u>		

Attività	300	Capitale sociale	
		e riserve	300

La società B cede la propria azienda per 1.000 alla società A ed assoggetta la plusvalenza all'imposta sostitutiva del 19% (l'IRAP è esclusa per legge)¹⁴.

Dopo la cessione, i dati sono i seguenti (si prescinde da eventuali problematiche finanziarie come pure, semplificando, si è ipotizzata l'assenza di passività per l'azienda acquisita ed anche l'assenza di beni ammortizzabili, l'imputazione della totalità della differenza alla voce avviamento, la coincidenza della base imponibile IRAP con l'imponibile IRPEF e l'inesistenza di effetti DIT):

Partecipazione B	1.000	Capitale sociale,	
Beni azienda B ¹⁵	300	riserve e passività	3.000
Avviamento B	700	Debiti verso B	<u>1.000</u>
Altre attività	2.000		
Totale attività	<u>4.000</u>		<u>4.000</u>

¹⁴ Per aziende possedute da almeno 3 anni, le opzioni possibili sono 3, e precisamente:

- tassazione ordinaria della plusvalenza, esclusa comunque l'IRAP (art. 11 comma 3 D. Lgs. 446/97);
- tassazione rateizzata in non più di 5 esercizi (quote uguali di plusvalenza, sempre esclusa l'IRAP);
- tassazione con imposta sostitutiva del 19%

¹⁵ Per semplicità, come detto, non si sono considerati beni ammortizzabili, e tutto il plusvalore è considerato totalmente avviamento.

Società B Stato patrimoniale (subito dopo cessione azienda)		
Crediti (A)	<u>1.000</u>	Capitale sociale, riserve e passività
		300
		Componenti positivi
		cessione azienda
		700
		Totale
		<u>1.000</u>

A fine esercizio, ipotizzando il pagamento dell'azienda acquisita, questi i dati:

Società B

Società B Stato patrimoniale esercizio x		
Banco	<u>1.000</u>	Capitale sociale, e riserve
		300
		Debiti tributari (700 x 19%)
		133
		Utile dell'esercizio
		<u>567</u>
		<u>1.000</u>

Società B Conto economico esercizio x		
Imposte e tasse (700 x 19%)	133	Plusvalenza
		<u>700</u>
Utile del periodo	<u>567</u>	
Totale a pareggio	<u>700</u>	
Canestro A	700 x 19% =	133
Canestro B	47,22% x 700 ¹⁶ x 56,25% =	<u>186</u>
Totale canestri		<u>319</u>

Società A

A fine esercizio la società A deve svalutare

il valore della partecipata B, iscritta al costo, tenuto conto che il patrimonio ora è solo monetario, tale quindi da non più giustificare una valutazione superiore al contabile.

La svalutazione civilistica è di 133 (il netto contabile della società B è ora di 867; costo partecipazione 1.000 – netto contabile 867 = 133).

Si tratta di una svalutazione non fiscalmente ammessa, non essendo intervenuta alcuna variazione del patrimonio netto tale da poterla giustificare, sotto l'aspetto tributario.

Si supponga inoltre l'esistenza di un reddito derivante da altre attività pari a 600 (sempre con l'ipotesi che l'imponibile IRAP sia coincidente a quello IRPEG, per semplicità).

Questi i dati:

Società A Conto economico esercizio x		
Svalutazione partecipazione B	133	Utile ordinario attività
Quota ammortamento avviamento (700 x 1/10)	70	<u>600</u>
Imposte e tasse (600 - 70 = 530 x 40,25%)	213	
Utile civilistico	<u>164</u>	
Totale dare	<u>600</u>	Totale avere
		<u>600</u>
Canestro A	(530 x 36%)	191
Canestro B		<u>0</u>
Totale canestri		<u>191</u>

¹⁶ Verifica capienza per canestro B:

Utile agevolato $700 \times 47,22\% = 331$ (importo massimo del canestro B)

Utile del periodo $567 >$ di 331

Essendo l'utile del periodo superiore, non si effettua alcuna rettifica; il credito di imposta si calcola su 331 (art. 105 comma n. 4, seconda parte, TUIR)

Partecipazione B (1.000 - 133)	867	Capitale sociale, e riserve	3.000
Beni azienda B ¹⁷	300	Debiti verso banche ¹⁸	1.000
Aviamento B (700 - 70)	630	Debiti tributari	213
Altre attività	2.000		4.213
Delta attivo del periodo	600	Utile dell'esercizio	184
Totale attività	<u>4.397</u>	Totale passività	<u>4.397</u>

Svalutazione partecipazione B	567	Utile ordinaria attività	1.000
Ammortamento aviamento (II quota)	70	Dividendi	567
Imposte e tasse (1.000 + 567 ²⁰ + 133 + 186 - 70 = 1.816, così ripartito: 567 + 133 + 186 = 886 ²¹ x 36% = 319		Credito d'imposta: A	133
		B	<u>186</u>
1.000 - 70 = 930 ²² x 40,25%	374		
1.816	1.330		
Utile dell'esercizio	<u>556</u>		
Totale dare	<u>1.886</u>	Totale avere	<u>1.886</u>

Nell'esercizio successivo (x+1) la partecipata B può distribuire alla società A tutto il suo dividendo (per semplicità non si conteggiano accantonamenti a riserva). La società B può allora distribuire 567, attribuendo un credito d'imposta pieno pari a 133 e limitato per 186 e quindi, complessivamente, 319 ($56,25\% \times 567 = 319$).

Dopo la distribuzione, queste le situazioni:

Banca (1.000 - 567 - 133) ¹⁹	300	Capitale sociale	300
--	-----	------------------	-----

Delta attivo del periodo	1.000	Capitale sociale e debiti	3.000
Cassa (dividendi)	567	Debiti verso banche	1.213
Partecipazione (B)	300	Utili es. precedente	184
Beni azienda B	300	Debiti ²³	
Aviamento (700 - 70 - 70)	560	per imposte	<u>626</u>
Altre attività	2.000		5.090
Delta es. prec.	600	Utile esercizio ²⁴	<u>556</u>
Crediti di imposta (A + B)	319		
Totale attività	<u>5.646²⁵</u>	Totale passività	<u>5.646</u>

La società A, a fine esercizio, dovrà svalutare ulteriormente la partecipazione (si sono ipotizzati altri redditi per 1.000, sempre con imponibile IRPEG pari, per semplicità, all'imponibile IRAP; la svalutazione, per i motivi più sopra indicati, è sempre non ammessa fiscalmente).

Canestro A	468	(1.886 - 70 = 1.816 imponibile IRPEG x 36% = 654, detratte imposte sui dividendi con crediti limitati pari a 186 = 468)
Canestro B	<u>186</u>	
Totale canestri	<u>654</u>	

¹⁷ Per semplicità, non si sono considerati beni ammortizzabili

¹⁸ Ipotizzando l'acquisto dell'azienda con utilizzo del credito bancario

¹⁹ 1.000 è il prezzo della cessione di azienda; 567 è l'utile distribuito; 133 sono le imposte pagate

²⁰ Dividendi

²¹ Reddito soggetto solo all'IRPEG 36%, e non all'IRAP

²² Altri redditi, soggetti anche all'IRAP (e quindi, complessivamente, aliquota del 40,25%). Per semplicità, come già indicato, si è ipotizzato l'imponibile IRAP coincidente con l'imponibile IRPEG.

²³ Si sono ipotizzate pagate le imposte dell'esercizio precedente pari a 213 come pure con una anticipazione bancaria si è pagata l'azienda acquistata

²⁴ Dal conto economico sopra indicato $319 + 374 = 693$

²⁵ Verifica capienza:

Negli esercizi successivi, poi, ci saranno sempre le ulteriori quote di ammortamento dell'avviamento ($700-70-70=560 \times 40,25\% = 225$ di recupero fiscale, in presenza di altri maggiori redditi).

A questo punto, cedendo o liquidando la società B, si avrà anche il beneficio del riconoscimento fiscale della svalutazione, fino a questo momento invece fiscalmente non riconosciuta, di 700 (252 + 448).

Il beneficio che la società avrà in futuro è pari a 252 di imposte recuperate ($700 \times 36\%$). In definitiva, le imposte pagate dalla società nell'ipotesi di altri redditi, al di là della cessione di azienda, di 1.600, sono quelle riportate nella *tabella 1*.

Negli esercizi successivi, al di là di altri risultati del periodo, l'effettuata cessione di azienda comporta, per la società A, questi risultati:

– residue quote di ammortamento avviamento	– 560
– recupero fiscale relativo	+ 225
– parziale	– 335
– recupero solo fiscale della svalutazione (già considerata sotto l'aspetto civilistico)	+ 252
– (differenza)	– 83

Effetto canestro A: /

Tabella 1

Esercizio	Altri redditi Società A	IRPEG		IRAP		Totale imposte			Società A			Società B		
		Società A	Società B	Società A	Società B	Società A	Società B	Generale (A + B)	Cane-stro A	Cane-stro B	Utili	Cane-stro A	Cane-stro B	Dividen di
Anno x	600	191	133	22	0	213	133	346	191	0	184	133	186	567
Anno x+1	1000	654	0	39	0	693	0	693	468	186	556	-133	-186	-567
Credito di imposta		-319				-319	0	-319						
Imposta pagata anni x e x+1		526	133	61	0	587	133	720						
Totali									659	186	740	0	0	0
Recupero imposte anni successivi:														
- per avviamento		-202		-23		-225	0	-225						
- per riconoscimento fiscale		-252				-252	0	-252						
Imposte effettive nette		72	133	38	0	110	133	243						

$$\begin{array}{r}
 \text{dividendo con credito limitato + credito limitato} \\
 \text{utile complessivo (al netto perdite pregresse) + credito d'imposta (limitati e no)} \\
 \hline
 331 \text{ (parte dell'utile di 700 non tassato) + 186} \\
 \hline
 1.816
 \end{array}
 \times 64,5 = 186$$

L'importo è esattamente coincidente. Certo è che, ove ci fossero agevolazioni DIT e/o VISCO e quindi l'aliquota media IRPEG fosse più bassa del 36%, ne deriverebbe una riduzione della possibilità di utilizzo del canestro B.

In conclusione, alla fine avremmo nell'ipotesi di liquidazione della società partecipata B:

Utile civilistico:

saldo complessivo periodo	
x e x+1 (184 + 556) =	740
Risultati successivi	- 83
Totale utile dei periodi	+ 657

Canestro A	(191+468) = 659
Canestro B	186

Analisi ai fini DIT

È opportuno analizzare anche l'impatto DIT, sotto l'aspetto teorico.

Ricordiamo come la normativa DIT preveda esplicitamente il caso acquisizione di aziende. L'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466 prevede che non abbiano effetto, ai fini della DIT, le variazioni in aumento del patrimonio "fino a concorrenza:

- a) ...
- b) *del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico*".

Al di là dell'uso atecnico, a nostro avviso, di impresa in luogo di società, si deve trattare di aziende *già* appartenenti a società controllate.

Questo "*già*" a nostro avviso sta a significare che la neutralizzazione può riguardare solo incrementi di patrimonio successivi all'entrata della società nel gruppo.

La limitazione è riferita al corrispettivo sostenuto per l'acquisizione, e la previsione pare molto chiara.

Si osserva come, per banche e assicurazioni, la applicazione della normativa DIT sia stata differita all'anno 2000, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare. Non pare comunque che da ciò possa derivare un diverso trattamento alla fattispecie, anche se il problema non è ancora

stato ben analizzato, dalla dottrina.

A ben vedere, la norma ha carattere antielusivo, ed essendo sempre applicabile si suppone che l'elusione sia la caratteristica intrinseca dell'operazione. E' stata dettata al fine di evitare, giustamente, la possibile duplicazione del beneficio DIT.

Taluno ha osservato che, come nella fattispecie, se il plusvalore realizzato con la vendita dell'azienda è tutto distribuito, e se tale importo ha in parte concorso alla svalutazione della partecipazione, verrebbe meno lo stesso motivo ispirativo della norma, a questo punto inapplicabile, di fatto. La partecipata non può godere di alcun beneficio DIT; appare pertanto eccessivamente penalizzante, nel caso analizzato, annullare parte dell'incremento patrimoniale della società partecipante.

Sarebbe rispettata la lettera della norma, non certamente lo spirito, con la conseguente possibilità di sostenere la tesi dell'inapplicabilità al caso specifico, in un eventuale contenzioso tributario.

Breve commento

Nell'ipotizzata esemplificazione si sono pagate imposte nette, complessivamente, per 243.

Le sole imposte sul reddito derivanti da altre attività sarebbero state pari a 644 (600 + 1.000 = 1.600 x 40,25% = 644).

In definitiva, si è goduto di una riduzione di carico tributario di 401 (644-243). Nulla da pagare per il resto (avviamento).

La differenza di 401 è così giustificata:

- 30 è dato dal recupero IRAP sull'ammortamento dell'avviamento (700 x 4,25% = 30)
 - 119 è dato dal differenziale di aliquota IRPEF (36% - 19% = 17%) su 700 (700 x 17% = 119)
 - 252 è dato dall'IRPEG 36% su 700 (700 x 36% = 252)
- | | |
|-----|--------|
| 401 | Totale |
|-----|--------|

Rispetto al caso già analizzato di una cessione con aliquota normale del 36%, il maggior vantaggio qui è dato da 119 (401-282), importo corrispondente all'applicazione del differenziale di aliquota (36-19% = 17%) all'ammontare del-

l'avviamento (700 x 17% = 119).

Schema di sintesi

Confronto fra una situazione normale e una situazione con cessione di azienda, ad aliquota agevolata (imposta sostitutiva del 19%)

	Imposte	Utile dell'esercizio netto da imposte	Canestro A	Canestro B	Note
1. Alla fine dell'esercizio x+1 (dopo due esercizi)					
a. Caso con cessione azienda e liquidazione (imposta sostitutiva)	720	740	659	659	
b. Caso senza cessione	<u>644</u>	<u>956</u>	<u>576</u>	<u>576</u>	
Differenza al periodo x + 1	<u>76</u>	<u>- 216</u>	<u>83</u>	<u>186</u>	Cedendo l'azienda, nel caso di imposta sostitutiva del 19%, alla fine dell'esercizio x+1, questa la situazione: 76 di imposta in più, 216 di utile di esercizio in meno, 83 di canestro A in più, 186 di canestro B in più
2. Esercizi successivi, caso cessione azienda					
1	- 225 ¹	- 560			
	<u>- 252 ²</u>	225			
		<u>252</u>			
Totale	<u>- 401</u>	<u>- 299</u>			Cedendo l'azienda, alla fine dell'ammortamento dell'avviamento si hanno utili di esercizio inferiori per 299 con pagamento di imposte inferiori per 401. Il minore utile di 299 è dato dai maggiori costi avviamento 700 - minori imposte 401. In particolare si è speso tutto l'avviamento, si sono ridotti gli utili, ma si sono recuperate imposte. L'avviamento è poi sempre presente in ambito aziendale.
<p>1. 225 sono le imposte risparmiate sull'ammortamento successivo dell'avviamento (700-70-70 = 560x40,25% = 225) 2. 252 sono le imposte risparmiate sul riconoscimento fiscale della svalutazione (700x36% = 252)</p>					